

7-2/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
Procedure Concorsuali**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Consuelo Mighela	Presidente
Dott.ssa Enrica Marini	Giudice
Dott. Andrea Bonetti	Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che, con ricorso depositato in data 9.3.24, la [REDACTED] ha chiesto di accedere alla procedura di composizione della crisi e, precisamente, al concordato minore;

successivamente, con istanza del 9.4.24, la ricorrente chiedeva un rinvio al fine di integrare il piano alla luce dei rilievi del provvedimento del G.D. del 12.3.24;

rilevato che il termine del 29.7.24, concesso per l'integrazione, decorreva senza che quest'ultima venisse depositata;

rilevato che, in data 11.11.24, è stato depositato all'interno del fascicolo istanza per l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuto necessario, quindi, dichiarata inammissibile la domanda di concordato minore, pronunciarsi sulla domanda di liquidazione controllata ex art. 80 CCII;

esaminato il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso da [REDACTED];

rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;

rilevato che la società ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso, nella fattispecie, come lo stato di crisi o di insolvenza dell'impresa minore ex art. 2, c. 1, lett. d), CCII, avendo la medesima debiti complessivi pari ad euro 1.543.569,01, a fronte di un attivo circolante insufficiente a garantire il normale adempimento delle obbligazioni scadute;

verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto la società istante non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, trattandosi di imprenditore agricolo e, pertanto, non è soggetto alla liquidazione giudiziale né al concordato ordinario, che riguardano i soli imprenditori commerciali (artt. 121 e 84 CCII);



7-2/2024

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, c. 2, CCII. Considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

PQM

Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. CCII,

Dichiarato definitivamente inammissibile il ricorso per concordato minore,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

[REDACTED] Nomina Giudice Delegato il dott. Andrea Bonetti;

nomina Liquidatore il dott.ssa Milena Figus, già Gestore della Crisi.

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.

Ordina la trascrizione della sentenza sull'immobile quota pari all'intero del diritto di proprietà del compendio immobiliare, con destinazione agricola – agrituristica, sito in Comune di [REDACTED] località "[REDACTED]", costituita da un unico fondo, con forma approssimabile ad un triangolo, suddiviso in diverse particelle catastali, della superficie complessiva di ha 10.98.00, che scaturisce dalla somma delle superfici come appresso identificate: Nel Catasto Fabbricati: [REDACTED] (fabbricato per attività agricole), della superficie, tra scoperto e coperto, [REDACTED] sub. 1, Cat. C (fabbricato in corso di costruzione), della superficie, tra scoperto e coperto, di 00.15.00 ha; Nel Catasto Terreni: [REDACTED] terreno della consistenza di are 24; [REDACTED] terreno della consistenza di are 15 e centiare 40; [REDACTED] terreno della consistenza di ha 02, are 55 e centiare 85; [REDACTED] terreno della consistenza di are 16; [REDACTED] terreno della consistenza di ha 01, are 52 e centiare 70; [REDACTED] terreno della consistenza di ha 05, are 65 e centiare 35. Confinante [REDACTED]

[REDACTED], salvo altri

Dispone che il Liquidatore:



7-2/2024

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chiedi, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/Liquidatore.

Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio in data 12.11.24.

Il presidente

Consuelo Mighela

Il giudice estensore
Andrea Bonetti

